

SERVIZIO RAPPORTI CON ISCRITTI ED AZIENDE COMMITTENTI

Circolare n. 5 del 2013

Prot. n. 10631 /2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
AGLI STUDI MEDICI
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: DECORRENZA RETROATTIVA DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, n. 95 CONVERTITO IN LEGGE 8 AGOSTO 2012, n. 135 - CHIARIMENTI IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

All'articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: *"Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."*



ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all'attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

Con decorrenza dal 01/01/2012, è pertanto istituita la Gestione Separata ENPAPI per garantire tutela previdenziale ed assistenziale ai titolari di rapporto di collaborazione. Gli adempimenti connessi all'obbligatorietà di iscrizione sono in capo al committente (l'obbligo di dichiarare i compensi percepiti e di versare la contribuzione dovuta, previa trattenuta in busta paga della quota, pari ad 1/3 del totale, a carico del collaboratore).

Si precisa che ENPAPI è tenuto a richiedere la contribuzione omessa, anche per quota a carico del collaboratore, solo ed esclusivamente al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo con l'Ente.

Il collaboratore "esclusivo" (che non esercita l'attività in forma autonoma con altre modalità: partita Iva, studio associato e che pertanto non è obbligato all'iscrizione ad ENPAPI - Gestione Principale) potrà presentare domanda di rimborso per la contribuzione eventualmente già versata con riferimento alle annualità 2012 e 2013.

Le modalità di recupero della quota a carico del collaboratore, oltre al 4% (2% se Pubblica Amministrazione) corrisposto per permettere il pagamento del contributo integrativo, non dovuto dal 01/01/2012, dovranno essere concordate tra lavoratore e committente: questo Ente non potrà fornire disposizioni in merito; il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra committente e collaboratore.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di ENPAPI ha deliberato un periodo transitorio per permettere la regolarizzazione delle posizioni contributive: i committenti hanno tempo fino al 30/06/2014 per effettuare tutti i pagamenti pregressi. Fino al 30/06/2014 non sarà, in ogni caso, applicato il regime sanzionatorio. Nell'effettuare il recupero della contribuzione a carico del collaboratore, si invitano i committenti a tenere conto della predetta facoltà di versare il pregresso entro il 30/06/2014 al fine di evitare eventuali disagi economici ai lavoratori interessati.

I committenti sono tenuti a provvedere alla regolarizzazione del periodo pregresso fin dal 01/01/2012 sia per i collaboratori ancora in servizio che per quelli cessati.

Il Direttore Generale
Dott. Fabio Fioretto

Il Presidente
Dott. Mario Schiavon